



**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**  
**Provincia di Siena**

Affissa all'Albo Pretorio il 06/05/2014  
Repertorio n. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione

**Numero 41 del 29/04/2014**

**Oggetto:**

**TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RELATIVE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. -**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 16:45 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 5500 del 23.04.2014.

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

BROGIONI PAOLO	P	TOCE CARMELO	P
CINCI STEFANO	P	CICERO ALESSANDRO	P
FABBIANI CAMILLA	P	BELLESI SILVANO	A
PEDANI VITTORIA	A	LUCCHESINI GIORGIO	A
MARINI GABRIELE	P	AIAZZI MARTA	A
LA PLACA LUISA	P	NENCINI ALESSANDRO	P
BIAGINI RICCARDO	A	CAVICCHIOLI LUCIANO	A
FERRINI ANDREA	P	SARGENTI GIULIANO	A
BIANCUCCI KETI	A	FRANCESCHI LETIZIA	A
GALARDI LORENZO	P	IORE LEONARDO PAOLO PIETRO	P
TICCI LORENZO	P		

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:  
CASPRINI FEDERICA, DE MARCO FILOMENA , LENZI MAURO , LOGI MASSIMO,  
NICCOLINI CLAUDIO , PARRI LEONARDO.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. BRUNI DOTT. IURI , Segretario.

Presiede il Sig. MARINI GABRIELE, Consigliere.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 12, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

(Si dà atto che nel corso della discussione del presente argomento, alle ore 19,55 rientra in aula il Consigliere La Placa, sono pertanto presenti n. 13 Consiglieri, compreso il Sindaco).

A questo punto interviene il Consigliere Fiore, in qualità di Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente – Affari Generali, Bilancio e Finanze, ecc., per illustrare i lavori svolti dalla stessa Commissione sull'argomento in parola.

Al termine dell'esposizione del Consigliere Fiore, prende la parola l'Assessore Parri Leonardo: il tutto così come evincesi dall'apposito documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che a questo punto si intende riportare e trascrivere:

... omissis ...

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, in corso di conversione, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTI i commi 669 e 671 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli, e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

VISTI i commi 675 e 676 che prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, che l'aliquota è pari all'1 per mille e il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 677 è stabilito che il comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote minori, in relazione alle diverse tipologie di immobili, tenuto conto che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

PRESO ATTO che con modifiche apportate dal D.L. 16/2014, in attesa di conversione, al comma 677 è stato aggiunto un periodo in base al quale il comune può determinare le aliquote TASI superando i limiti come sopra indicati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO che le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al D.L. 16/2014 nell'iter di conversione hanno previsto la possibilità, modificando il comma 677, che le detrazioni per l'abitazione principale potranno avere anche effetti inferiori (oltre che equivalenti) a quelle relative all'IMU;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 con il quale viene prorogato al 30 aprile il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al D.L. n. 16/2014 nell'iter di conversione hanno introdotto l'art. 2-bis che differisce ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, al 31.07.2014;

TENUTO CONTO che anche nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 16 aprile 2014 è stato espresso il parere favorevole al differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, al 31 luglio 2014;

VISTO il comma 688 della Legge n. 147/2013 come modificato dal D.L. 16/2014, in corso di conversione, stabilisce che per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31.05.2014 sia pubblicata nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso, le relative modalita' ed aliquote;

DATO ATTO che lo stesso comma 688 stabilisce per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sempre per il primo anno di applicazione della TASI, che il versamento della prima rata venga effettuato con riferimento all'aliquota di base all'1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sia eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale;

VISTO che il suddetto comma 688, come potrebbe essere sostituito dalla legge di conversione del D.L. 16/2014 prevede inoltre che il comune è tenuto ad inviare la

deliberazione con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni del tributo TASI esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RITENUTA, pertanto, vista la scadenza del 23 maggio 2014 la presente deliberazione urgente ed improrogabile ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs 267/2000 al fine di rendere possibile il versamento dell'acconto TASI per l'abitazione principale e pertinenze entro la scadenza del 16.06.2014;

CONSIDERATO che il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

RILEVATO che l'art. 1, c. 682, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) specifica che per quanto concerne la TASI è necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di servizi, dei relativi costi alla coperture dei quali la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che non esiste normativamente una definizione di servizio indivisibile, per cui occorre riferirsi alla dottrina e nella scienza della finanze la distinzione fra "imposta" e "tassa" si basa sulla differenza fra servizi "divisibili" e "indivisibili" dove nei primi l'utilità del servizio è goduta da un singolo individuo ed il costo è frazionabile mentre nei secondi il servizio è fruibile dal singolo individuo, insieme agli altri cittadini, in quanto componenti di una collettività, indipendentemente dalla sua richiesta;

ACCERTATO che per la scienza delle finanze il distinguo fra imposta e tassa viene risolto nel seguente modo:

- a) a fronte di servizi divisibili si acquisisce una tassa/tariffa che rappresenta il corrispettivo del servizio;
- b) a fronte di servizi indivisibili non è possibile identificare l'entità del servizio di cui ciascuno gode e non è quindi possibile finanziare tale servizio chiedendo a ciascuno il costo del medesimo;

RITENUTO, pertanto, a livello ente locale individuare quali servizi "indivisibili" quelli che vengono prestati indipendentemente dal fatto che gli utenti ne facciano richiesta o meno e che quindi rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione dell'esercizio in corso ancora non è stato approvato e che pertanto non si può procedere con valutazioni di tipo finanziario basate sullo stesso, si ritiene al momento possibile soltanto effettuare un'analisi delle spese di ogni servizio indivisibile basata sul rendiconto 2013, defalcando tutte le spese che sono state finanziate con specifiche risorse;

RITENUTO, quindi, procedere all'individuazione di alcuni servizi indivisibili la cui spesa verrà finanziata con le risorse della TASI, quali:

- servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva;
- servizio ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)
- servizio polizia locale;
- viabilità e manutenzione strade;
- illuminazione pubblica;
- servizi cimiteriali;

- verde pubblico, parchi e giardini;

DATO ATTO che le spese di ogni servizio indivisibile come sopra individuato sono determinate come riportato nel seguente prospetto:

SERVIZIO INDIVISIBILE	SPESE
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva, con esclusione delle spese per censimenti finanziate dall'ISTAT	146.088,93
Servizio Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)	65.398,34
Servizio Polizia Locale, con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada	717.857,27
Viabilità e manutenzione strade, con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada e dal fondo contributi per gli investimenti (ex sviluppo investimenti)	454.916,15
Illuminazione Pubblica, con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada	436.070,84
Verde pubblico, parchi e giardini	148.045,17
Servizi cimiteriali, con esclusione delle spese finanziate con il fondo contributi per gli investimenti (ex sviluppo investimenti)	171.754,81

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura risultante dal prospetto come sotto riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	NOTE
<b>Aliquota abitazione principale e relative pertinenze</b> , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214	<b>3,30 per mille (tre virgola tre per mille) ovvero 0,33%</b>	Pertinenza: una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. E' soggetta alla TASI, alla presente aliquota, l'abitazione principale rurale
<b>Aliquota abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze</b> come stabilito dalla disciplina IMU	<b>1,00 per mille</b> (uno per mille) ovvero 0,1%	Pertinenza: una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7
<b>Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito in legge 26.02.1994 n. 133	<b>1,00 per mille</b> (uno per mille) ovvero 0,1%	
<b>Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle</b>	<b>0,00 per mille</b> (zero per	Azzeramento dell'aliquota

previste ai punti precedenti	mille)	
------------------------------	--------	--

DATO ATTO che nella determinazione delle detrazioni vengono garantiti effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il gettito stimato per l'incremento dell'aliquota dello 0,8 per mille per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate viene interamente destinato al finanziamento delle detrazioni di imposta sulla stessa tipologia di immobile;

PREMESSO che la presente deliberazione viene assunta nelle more dell'approvazione, da parte del Senato della Repubblica, della legge di conversione del D.L. n. 16/2014 ed a condizione che il testo che verra' approvato non contenga modifiche sostanziali rispetto a quello approvato dalla Camera dei Deputati;

Su proposta della Giunta Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa e contabile espresso dal responsabile dei Servizi Finanziari a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Posto in votazione del presente provvedimento, su n. 13 Consiglieri presenti compreso il Sindaco e n. 11 votanti, si ottiene il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11;
- astenuti n. 2 (Fiore, Sargenti)

#### DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, come sotto indicate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	NOTE
<b>Aliquota abitazione principale e relative pertinenze</b> , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214	<b>3,30 per mille (tre virgola tre per mille) ovvero 0,33%</b>	Pertinenza: una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. E' soggetta alla TASI, alla presente aliquota, l'abitazione principale rurale
<b>Aliquota abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative</b>	<b>1,00 per mille (uno per mille) ovvero 0,1%</b>	Pertinenza: una per ciascuna categoria

pertinenze come stabilito dalla disciplina IMU		catastale C/2, C/6 e C/7
<b>Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito in legge 26.02.1994 n. 133	<b>1,00 per mille</b> (uno per mille) ovvero 0,1%	
<b>Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti</b>	<b>0,00 per mille</b> (zero per mille)	Azzeramento dell'aliquota

- 2) di precisare che ai fini IMU, in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, rientrano nella fattispecie di abitazione principale anche:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;
- 3) di stabilire le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, relativamente alle abitazioni principali, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 677 della suddetta legge, come sostituito dal D.L. 16/2014, che consente la maggiorazione dell'aliquota dello 0,8 per mille per finanziare esclusivamente le detrazioni per le abitazioni principali, nelle misure sotto indicate:

<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<b>IMPORTO DETRAZIONE</b>
con rendita catastale fino a € 300,00	€ 150,00
con rendita catastale fino a € 400,00	€ 130,00
con rendita catastale fino a € 500,00	€ 100,00
con rendita catastale fino a € 600,00	€ 80,00
con rendita catastale fino a € 700,00	€ 70,00
con rendita catastale fino a € 800,00	€ 50,00

- 4) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa euro 1.370.000,00 e' destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

<b>SERVIZIO INDIVISIBILE</b>	<b>SPESE</b>
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva, <i>con esclusione delle spese per censimenti finanziate dall'ISTAT</i>	146.088,93
Servizio Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)	65.398,34
Servizio Polizia Locale, <i>con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada</i>	717.857,27
Viabilità e manutenzione strade, <i>con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada e dal fondo contributi per gli investimenti (ex sviluppo investimenti)</i>	454.916,15
Illuminazione Pubblica, <i>con esclusione delle spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada</i>	436.070,84
Verde pubblico, parchi e giardini	148.045,17
Servizi cimiteriali, <i>con esclusione delle spese finanziate con il fondo contributi per gli investimenti (ex sviluppo investimenti)</i>	171.754,81
<b>TOTALE</b>	<b>2.140.131,51</b>
<i>grado di copertura con il gettito TASI previsto</i>	64,14%

- 5) di dare atto che nella determinazione delle detrazioni vengono garantiti gli effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- 6) di dare atto che il gettito stimato per l'incremento dell'aliquota dello 0,8 per mille per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate viene interamente destinato al finanziamento dello detrazioni di imposta sulla stessa tipologia di immobile;
- 7) di stabilire che la quota a carico del detentore, prevista dall'art. 1, comma 681, della L. 27.1.20213, n. 147 è determinata nella misura del 10% (dieci per cento), se ed in quanto applicabile alle suddette fattispecie;
- 8) di stabilire, fin da ora che, la presente deliberazione non produrrà effetti nel caso i cui, il testo che verrà approvato dal Senato della Repubblica nella Legge di conversione del D.L. n. 16/2014, contenga modifiche sostanziali rispetto a quello già approvato dalla Camera dei Deputati;
- 9) di inviare la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. -

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to MARINI GABRIELE

IL VICE SEGRETARIO  
F.to BRUNI DOTT. IURI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 06/05/2014 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D'Elsa, lì

IL VICE SEGRETARIO  
F.to Dott. Iuri Bruni

---

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, lì 06/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

Colle di Val D'Elsa, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---